

Soprintendenza speciale per le opere del Pnrr

Tutela straordinaria Operativa fino al 2026

Gian Lorenzo Saporito

Più volte appare il termine “speciale” nelle norme del Dl 77: nella Commissione speciale per la Via (articolo 20), nel Comitato speciale del Consiglio superiore Lavori pubblici per i conflitti interministeriali (articolo 44) ed anche nella Soprintendenza speciale, che deve assicurare efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Pnrr (articolo 29). Quest'ultima struttura speciale ha sede presso il ministero della Cultura, è un ufficio di livello dirigenziale generale straordinario e sarà operativa fino al 31 dicembre 2026. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici in due casi: qualora tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Pnrr sottoposti a Via in sede statale (solo, quindi, quelli che contemporaneamente siano nel Pnrr e sottoposti a Via), nonché qualora i beni predetti rientrino nella competenza territo-

te dal direttore della direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del ministero; vi sarà poi una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale. La competenza dell'organo speciale riguarderà le opere che attraversano le competenze territoriali di più Soprintendenze, ipotesi frequente per le grandi **infrastrutture**, o che siano sottoposte a Via in sede statale. I beni interessati potranno anche eccedere quelli già oggi previsti dal Pnrr, poiché basterà dichiararne l'equiparazione per ottenere l'intervento dell'organo speciale. I poteri di avocazione e sostituzione, nei confronti delle Soprintendenze archeologiche, belle arti e paesaggio, sono quelli più delicati, poiché presuppongono un contrasto non superabile, cioè non sensibile ad alcun tipo di mediazione. L'avocazione presuppone infatti una sovrapposizione gerarchica ed un insanabile contrasto, tale da condurre alla sostituzione della Soprintendenza locale da parte dell'organo speciale. Proprio in materia ambientale, l'avocazione è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale 170/2017 (sugli stoccaggi sotterranei di gas), ma ora l'organo speciale avrà un potere ancor più ampio di avocazione. Tale potere eviterà contrasti e ricorsi, attriti con le Regioni e ritardi: ma del contrasto rimarrà traccia, in quanto un'avocazione della procedura lascia una cicatrice nel normale procedimento, e la motivazione dell'avocazione, a sua volta, può fornire una serie di argomenti da far valere in sede contenziosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riconosciuta una competenza trasversale soprattutto sulle grandi opere

riale di almeno due uffici periferici del ministero. La Soprintendenza speciale opererà anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del Pnrr, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del Pnrr, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svol-

